

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

CONVENZIONE TRA IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IN NOME E PER CONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - E LA SOCIETA' CONVENZIONATA _____ SULLE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA MEDIANTE ATTO DI DELEGA (PERIODO 200_)

Il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza (per il seguito chiamato "Fondo di Assistenza"), in nome e per conto del **Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza** –, C.F. n. 80183070582 rappresentato dal Consigliere Delegato I° Dirigente della P. d. S. Dott.ssa Giovanna Morgillo;

E

la Banca e/o Intermediario Finanziario _____ (per il seguito denominata Società Convenzionata) con sede in _____, via _____ n. ____ CAP _____ Città _____ C.F. _____ P.IVA _____, nella persona del procuratore speciale _____ nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. ____;

VISTI

- la Legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza e lo Statuto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 9 maggio 1968;
- il R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recupero dei crediti verso impiegati;
- il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

- e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il successivo regolamento esecutivo, emanato con D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950 in materia di delegazioni di pagamento;
- la Legge 29 giugno 1960, n. 656, recante “Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse Mutue o sovvenzioni ministeriali ed istituzioni similari”;
 - la Legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante “Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati immobiliari”;
 - la Legge 5 luglio 1991, n. 197, recante “Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”;
 - il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, , recante “Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia” e successive modifiche, con particolare riferimento alle variazioni apportate dal D.lgs. 4 luglio 2006 n. 223;
 - la Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Disposizioni in materia di Usura”;
 - il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in recepimento della Direttiva Comunitaria 2002/92/CE, sull’istituzione di un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), recante “Codice delle Assicurazioni ed il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 dell’Isvap.”;
 - la Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 comma 346, recante disposizioni “sulla necessità che i prestiti siano conformi alla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi”;
 - le circolari del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato n. 46 del 8 agosto 1995 e n. 63 del 16 ottobre 1996 sulle ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
 - la Delibera CICR 4 marzo 2003;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

- il Provvedimento della Banca D'Italia 25 luglio 2003 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari”;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 5 settembre 2003 sulle ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l’istituto della delegazione;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 3 giugno 2005 sulla cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall’articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 13 marzo 2006 sulla cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall’articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) – modifiche ed integrazioni;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 646;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e segnatamente l’art. 1 comma 446 e 447.
- la Convenzione tra il Fondo di Assistenza per il personale della P.S. ed il Dipartimento della P.S. stipulata in data _____;
- la procura speciale repertorio _____ atto _____ del _____, con la quale il Consigliere Delegato della società finanziaria dott. _____ nato a _____ il _____ conferisce procura speciale per la stipula di convenzioni per l’estinzione di prestiti mediante l’istituto della delegazione, al dott. _____;
- vista la documentazione fornita dalla società e segnatamente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale prevista ex art 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” del rappresentante legale della società

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

che intende sottoscrivere la presente Convenzione Quadro Aperta, il rispetto dei criteri previsti dal D. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", il Documento di Sintesi dei Contratti di Finanziamento che si intendono sottoscrivere con i Beneficiari contenenti tutti i parametri come di seguito specificati, e ritenuta tutta la richiamata documentazione coerente con le previsioni contenute nella presente Convenzione Quadro Aperta;

RITENUTO

- opportuno assolvere alle esigenze degli appartenenti al Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – ed in particolare del Personale della Polizia di Stato di ricorrere a prestiti da estinguersi mediante delegazione di pagamento, previa Convenzione Quadro Aperta da stipularsi con banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/93;
- che il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza, quale ente di diritto pubblico con finalità non di lucro, è un Organo strumentale dell'Amministrazione della P.S., è come tale demandato all'assolvimento delle finalità assistenziali stabilite con i D.P.R. 782/85, art. 79, e D.P.R. 417/92, art. 65;
- che il Fondo di Assistenza del Personale di Pubblica Sicurezza, stante la richiamata natura strumentale rispetto al Ministero dell'Interno, possa essere delegato da quest'ultimo a svolgere le procedure di selezione e a sottoscrivere il modello di Convenzione in conformità con quanto previsto nel presente atto;
- necessario applicare i principi di evidenza pubblica, non discriminatori e non lesivi della concorrenza, in considerazione del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- di dover regolamentare i contenuti della Convenzione da sottoscrivere con gli aderenti, definendone modalità, criteri e termini con particolare riguardo a: caratteristiche soggettive

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

e oneri a carico dei richiedenti, importo finanziabile, durata, tassi applicabili, garanzie e spese a titolo di commissione, e spese di ogni altra natura e specie e al netto degli oneri erariali, imposte e tasse.

PREMESSO CHE

La società finanziaria convenzionata dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti ex art 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” del rappresentante legale della società che intende sottoscrivere la presente Convenzione Quadro Aperta, di rispettare altresì i criteri previsti dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nonché tutti gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente in materia per l’esercizio delle attività finanziarie, di cui alla presente convenzione, e di assolvere a tutti gli ulteriori e diversi adempimenti indicati dalle disposizioni surrichiamate e nello specifico il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante “Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia” e successive modifiche, con particolare riferimento alle variazioni apportate dal D.lgs. 4 luglio 2006 n. 223.

La società finanziaria convenzionata dichiara altresì di prendere atto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e segnatamente l’art. 1 comma 446 e 447;

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le Premesse e gli Allegati si intendono parte integrante della presente convenzione.

Per prevenire dubbi interpretativi o equivoci sul significato dei termini utilizzati, ai fini della presente convenzione si intende per:

“**Amministrazione**”: gli Uffici del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. - centrali e periferici preposti al pagamento delle competenze mensili spettanti ai Beneficiari nonché delegati al pagamento per il rimborso del Contratto di Finanziamento a favore della Società Convenzionata e competenti altresì ad effettuare le necessarie verifiche;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

“**Beneficiari**”: i soggetti appartenenti al personale in servizio della Polizia di Stato sottoscrittori dei contratti di finanziamento con la Società Convenzionata e deleganti del pagamento per il rimborso del Contratto di Finanziamento a favore della Società Convenzionata;

“**Contratto di Finanziamento**”: il contratto tra i Beneficiari e la Società Convenzionata per l'erogazione di un finanziamento da rimborsare tramite delegazione di pagamento contenente gli elementi indicati nella presente Convenzione Quadro Aperta;

“**Convenzione Quadro**”: la presente Convenzione Quadro Aperta;

“**Documento di Sintesi**”: il documento illustrativo da inviarsi all'Amministrazione per l'adesione contenente tutti i parametri previsti dalla presente Convenzione Quadro da allegarsi altresì al Contratto di Finanziamento che si intende sottoscrivere con i Beneficiari;

“**Società Convenzionata**”: le banche e/o istituti finanziari aderenti alla presente Convenzione Quadro;

“**TAEG**”: il Tasso Annuo Effettivo Globale ovvero l'indicatore espresso in percentuale per evidenziare il costo complessivo di interessi e oneri sostenuti e da sostenersi per l'attivazione del Contratto di Finanziamento a carico dei Beneficiari.

Art 2

Il Dipartimento della P. S., per i motivi in premessa specificati, con la presente Convenzione Quadro, a cui la Società Convenzionata aderisce, autorizza l'istituto della delegazione di pagamento per il rimborso dei prestiti concessi dalla Società Convenzionata ai Beneficiari, la quale si impegna per l'intera durata dei rapporti con i Beneficiari ad applicare le condizioni di cui al presente atto e nel rispetto della normativa vigente.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., avvalendosi del Fondo di Assistenza, al fine di venire incontro alle esigenze del Personale della Polizia di Stato che ha interesse a richiedere un prestito personale da rimborsare mediante l'istituto della delegazione di pagamento, si impegna a far operare, tramite i competenti Uffici Amministrativo Contabili del Dipartimento della P.S., le ritenute sulle competenze mensili dei Beneficiari, che rilasciano apposita delega a favore della Società Convenzionata, per l'estinzione di prestiti mediante l'istituto della delegazione, (in seguito

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

definite anche delegazioni convenzionali) alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli e tranne nei casi:

- a) in cui si verifichi interruzione o sospensione nella corresponsione degli assegni;
- b) al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio;
- c) in cui sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una delegazione di pagamento per l'ammortamento di un prestito derivante da delegazione convenzionale;
- d) in cui sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una cessione del quinto dello stipendio garantita ed un "piccolo prestito", come di seguito descritto. Per "cessioni garantite" si intendono quelle erogate dall'Inpdap, quelle erogate da società finanziarie o istituti di credito autorizzati dall'Inpdap e garantite dal fondo di cui all'art. 16 del T.U. n. 180/1950 nonché quelle garantite da polizza assicurativa e regolamentate dal titolo III del T.U. n. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni. Per "piccoli prestiti" si intendono i prestiti erogati dall'Inpdap ovvero i piccoli prestiti disciplinati dalla Legge 29/06/1960, n. 656 ed erogati da società autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Società Convenzionata si impegna a non applicare condizioni diverse da quelle riportate nella presente Convenzione Quadro e comunque non più onerose di quelle indicate nel documento di sintesi allegato all'offerta.

La Società Convenzionata si impegna, altresì, a curare direttamente l'istruttoria delle pratiche inerenti la concessione del prestito e ad erogare direttamente i prestiti ai Beneficiari e pertanto in nessun caso potrà operare per il tramite di altre società, istituti, banche o altri intermediari anche se affiliati o facenti parte dello stesso gruppo.

Art. 3

L'Amministrazione ed il Fondo di Assistenza non rispondono degli importi dovuti dal Beneficiario.

L'Amministrazione non provvederà al versamento delle somme al verificarsi:

- 1) di cessazione dal servizio per qualsiasi causa;
- 2) di sospensione dal servizio;
- 3) al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

- 4) di incapienza dello stipendio anche intervenuta successivamente all'accettazione della delegazione convenzionale ai sensi dei successivi artt. 4 e 5;
- 5) di impossibilità ad operare le trattenute per i motivi previsti dalla presente Convenzione Quadro.

Art. 4

La misura delegata per ottenere prestiti e la relativa ritenuta, comprensiva delle spese, tasse, imposte e qualsiasi altro onere dovuto dal delegante, non può superare i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni e dovrà essere compatibile con quella per cessioni entro il limite della quota delegabile pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa IRPEF.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. n. 180/1950 ovvero da assicurazione e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative, ecc.) comprese quelle la cui esecuzione è atto dovuto dall'Amministrazione (es. ritenute sindacali, ecc.) ovvero altre ritenute (es. pignoramenti, debiti erariali, assegno mantenimento al figlio o al coniuge, ecc.), non può, comunque, superarsi la metà della retribuzione al netto delle sole ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

Resta fermo che sulle competenze mensili del Beneficiario può essere effettuata una sola delegazione di pagamento per l'ammortamento di prestiti derivanti da delegazione convenzionale.

Art. 5

Nel caso in cui intervengano, anche successivamente all'accettazione della delegazione di pagamento e all'inizio delle ritenute, riduzioni della retribuzione, aventi carattere prioritario quali le ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, le ritenute di ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950, i recuperi di qualsiasi natura relativi a debiti nei confronti dell'Amministrazione, le trattenute relative agli assegni di mantenimento, ai pignoramenti presso terzi o altre ritenute, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà della retribuzione al netto delle sole ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali dopo aver detratto le su indicate ritenute

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

e quelle di qualsiasi natura eventualmente esistenti prima della delegazione di cui è oggetto la presente Convenzione Quadro.

Art. 6

I prestiti estinguibili con trattenute sullo stipendio mediante delegazione convenzionale possono essere contratti per un periodo minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di centoventi mesi, salva l'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 7.

Art. 7

Ai Beneficiari a cui manchino meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, a norma delle disposizioni in vigore, la delegazione di pagamento può essere accolta esclusivamente per un periodo non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento al riposo per il raggiungimento dei limiti di età.

Art. 8

E' consentito il rinnovo delle delegazioni convenzionali esclusivamente dopo che siano trascorsi almeno due quinti della durata della delegazione medesima.

In caso di estinzione anticipata della delegazione può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

In caso di estinzione anticipata non è previsto alcun onere a carico del Beneficiario.

Art. 9

I limiti di cui al precedente articolo 8 sussistono anche se il rinnovo della delegazione convenzionale ovvero la stipula della nuova delegazione avviene con una società diversa dalla precedente Società Convenzionata.

Art. 10

Il Dipartimento della P.S. ed il Fondo di Assistenza non rispondono nei confronti del Società Convenzionata per le eventuali mancate trattenute e per i versamenti non effettuati dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Art. 11

Non può essere prevista deroga a quanto recato dall'articolo 190 del Codice Civile che consenta azione in via principale per il recupero del credito nei confronti del coniuge.

Art. 12

Il Dipartimento della P.S. ed il Fondo di Assistenza possono in qualunque momento risolvere la presente Convenzione Quadro, unilateralmente e previa comunicazione scritta alla controparte, qualora siano venuti meno i requisiti soggettivi per contrarre con l'Amministrazione cessando altresì immediatamente l'obbligo a carico del Dipartimento della P.S. di effettuare e versare le trattenute.

La presente Convenzione Quadro si intende inoltre automaticamente ed espressamente risolta in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte della Società Convenzionata rispetto agli obblighi assunti con la sua sottoscrizione, rilevati anche a seguito di eventuali verifiche.

La presente Convenzione si riterrà automaticamente ed espressamente risolta, anche ai sensi dell'art. 1463 c.c., in caso di impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione delle prestazioni derivante dall'applicazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e segnatamente l'art. 1 comma 446 e 447.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla convenzione si applicano i limiti di cedibilità di cui alle disposizioni del D.P.R. 180/50.

Art. 14

I versamenti delle quote ritenute verranno effettuati dagli Uffici Amministrativi Contabili competenti, entro il 25 del mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state eseguite con accredito sul conto corrente postale n. _____ intestato alla società _____ con sede in _____ ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario n. IBAN _____ intestato alla medesima società aperto presso _____ .

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Art. 15

Per l'intera durata dei Contratti di Finanziamento sottoscritti la Società Convenzionata si impegna, quale corrispettivo per l'attività prestata dal Dipartimento della P.S. e dal Fondo di Assistenza, a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe sulla base del seguente calcolo previsto dalle Circolari del Ministero del Tesoro n. 29 datata 11 marzo 1998 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 datata 5 settembre 2003:

- a) numero di deleghe x € 1,00 x 12 mensilità;
- b) numero di deleghe di prima attivazione x € 2,00 x 12 mensilità.

In caso di adeguamento degli importi sopra indicati ovvero di modifica del meccanismo di determinazione del corrispettivo, da parte del Ministero dell'Economia e della Finanze, la Società Convenzionata si impegna a corrispondere le eventuali differenze anche se riferite a periodi pregressi.

Ogni ed eventuale modifica in ordine al soggetto beneficiario delle somme di cui al punto che precede verranno comunicate alla Società Convenzionata dall'Amministrazione.

Art. 16

Al versamento dell'onere di cui all'articolo 15 si provvederà in base ai seguenti criteri e modalità:

- 1) entro il 31 gennaio di ciascun anno la Società Convenzionata dovrà provvedere, per l'anno in corso alla medesima data, a versare in via anticipata un contributo forfetario non rimborsabile corrispondente alle deleghe esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento determinato come descritto al punto a) dell'articolo 15 della presente convenzione;
- 2) entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Amministrazione provvederà a calcolare il complessivo onere relativo all'anno precedente, riferito anche al maggior numero di deleghe effettivamente attivate nel precedente anno, determinato come descritto ai punti a) e b) dell'articolo 15 della presente Convenzione;
- 3) entro il 28 febbraio di ciascun anno, fermo restando la non rimborsabilità degli importi di cui al precedente punto 1), la Società Convenzionata provvederà al versamento dell'onere complessivamente dovuto per l'anno precedente e determinato con le modalità di cui al

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

- punto 2) del presente articolo, decurtato dell'importo forfetario, come precisato al punto 1) del presente articolo, versato in via anticipata per il medesimo anno precedente;
- 4) non è dovuta alcuna restituzione alla Società Convenzionata nel caso in cui il contributo forfetario di cui al punto 1) risultasse superiore all'effettivo onere relativo all'anno a cui si riferisce e determinato entro il 31 gennaio dell'anno successivo con le modalità di cui al punto 2) del presente articolo.

Art. 17

In deroga a quanto previsto dell'articolo 16, per il solo anno 2008 al versamento dell'onere di cui all'articolo 15 si provvederà in base ai seguenti criteri e modalità:

- 1) contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione la Società Convenzionata si impegna a versare in via anticipata una somma non rimborsabile pari all'onere annuo corrispondente al numero di 100 deleghe in prima attivazione rapportato ai mesi e alle frazioni di mesi intercorrenti tra la sottoscrizione della Convenzione e il 31 dicembre 2008;
- 2) entro il 31 gennaio 2009 l'Amministrazione provvederà a calcolare il complessivo onere relativo all'anno 2008, riferito anche al maggior numero di deleghe effettivamente attivate nel precedente anno, determinato come descritto nei punti a) e b) dell'articolo 15 della presente Convenzione;
- 3) entro il 28 febbraio 2009, fermo restando la non rimborsabilità degli importi di cui al precedente punto 1), la Società Convenzionata provvederà al versamento dell'onere complessivamente dovuto per l'anno 2008 e determinato con le modalità di cui al punto 2) del presente articolo, decurtato dell'importo forfetario, come precisato al punto 1) del presente articolo, versato in via anticipata per il medesimo anno 2008;
- 4) non è dovuta alcuna restituzione alla Società Convenzionata nel caso in cui il contributo forfetario di cui al punto 1) versato per l'anno 2008 risultasse superiore all'effettivo onere relativo all'anno a cui si riferisce e determinato entro il 31 gennaio 2009 con le modalità di cui al punto 2) del presente articolo.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Art.18

Il versamento delle somme di cui agli artt. 15, 16 e 17 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 11283017 “dedicato” intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere introitato in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, capo X, capitolo 2368.

La relativa attestazione deve essere trasmessa al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – Divisione I.

Le presenti modalità rimangono in vigore fino a quando non intervengano nuove disposizioni in tal senso da parte del citato Ministero e del Dipartimento della P.S..

Art. 19

Nel caso in cui la Società Convenzionata non provveda ad effettuare il versamento previsto dai precedenti articoli 15, 16 e 17 ovvero delle differenze di cui al secondo periodo dell’art. 15, l’Amministrazione sospenderà la trattenuta ed i versamenti delle ritenute di cui alla presente Convenzione Quadro dandone comunicazione Società Convenzionata.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Art. 20

La Società Convenzionata si impegna a garantire, che a tutti i Beneficiari siano praticate condizioni particolari che garantiscano per tutta la durata del Contratto di Finanziamento l'applicazione di un tasso determinabile nella misura del 50% in meno sul tasso di interesse medio effettivo ai sensi della Legge sull'usura, e almeno 3 punti percentuali al di sotto del tasso medio determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia per i "Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie", effettuati da banche e da intermediari finanziari non bancari, comprensivo di ogni altra spesa e onere, nessuno escluso, gravante sul richiedente al netto delle imposte e delle tasse quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. commissioni a copertura delle attività preliminari e conclusive, anche anticipata a seguito di estinzione, del prestito ove applicabili ai sensi della normativa vigente;
2. compenso e/o rimborso di erogazione;
3. attività istruttoria e premi dovuti per polizze assicurative;

e nel rispetto altresì di quanto previsto dal "Testo Unico delle leggi in materia bancaria" e dal "Codice dei Consumatori" e dalle altre ulteriori norme applicabili.

Art. 21

Per la concessione dei prestiti dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica di cui agli allegati: 1, 2, 3, 4.

Il Documento di Sintesi allegato obbligatoriamente al Contratto di Finanziamento deve contenere tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione Quadro.

L'atto di delega di cui all'allegato 3, almeno sessanta giorni prima della mensilità in cui debbono iniziare le trattenute sullo stipendio, dovrà pervenire in triplice copia all'Ufficio Amministrativo Contabile che ha in carico la partita stipendiale del dipendente interessato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal dipendente e dalla Società Convenzionata e produrrà effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte del medesimo Ufficio Amministrativo Contabile.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Qualsiasi previsione aggiuntiva nonché modifiche ai contenuti dei predetti modelli 1, 2, 3 e 4 comportano la mancata accettazione della delegazione da parte degli Uffici Periferici e sono, comunque, inefficaci nei confronti dell'Amministrazione e del Fondo di Assistenza.

Art. 22

Alle delegazioni convenzionali si applica quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. 180/50. Gli effetti di eventuali operazioni di cartolarizzazione, di cessione o alienazione aventi per oggetto i prestiti regolamentati dalla presente Convenzione Quadro sono inefficaci nei confronti dell'Amministrazione.

Il Dipartimento della P.S., in ogni caso, si impegna ad effettuare i versamenti delle quote trattenute ai Beneficiari per delegazione convenzionale direttamente alla Società Convenzionata secondo le modalità previste dai precedenti articoli ed escludendo qualsiasi possibilità di effettuare in favore di soggetti diversi dalla predetta Società Convenzionata le trattenute ed i versamenti di cui alla presente Convenzione Quadro.

Art. 23

Si esclude il recupero delle quote non trattenute all'atto della cessazione dalla Indennità di buonuscita, dal Trattamento di Fine Rapporto o dal Trattamento di fine servizio comunque denominati.

Art. 24

La presente convenzione decorre dal _____ ed ha la durata di anni 4 (quattro) dalla sottoscrizione, al termine del quale la Società Convenzionata si impegna a mantenere inalterate le condizioni del Contratto di Finanziamento, come disciplinate nella presente Convenzione Quadro.

Art. 25

Le ritenute ed i versamenti di cui alla presente Convenzione Quadro relativi alle deleghe accettate dagli Uffici Amministrativo Contabili fino alla data di validità della Convenzione Quadro continueranno ad essere effettuati a condizione che la Società Convenzionata provveda al

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

pagamento degli oneri di cui agli artt. 15, 16 e 17 e continuano a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26

Sono a carico della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – 1^a Divisione del Dipartimento della P.S. gli adempimenti necessari per fornire agli uffici periferici competenti le indicazioni per una corretta trattenuta delle quote di ammortamento dei prestiti sulle competenze del personale della Polizia di Stato nonché la definizione delle eventuali problematiche riguardanti le modalità, i criteri e i limiti per operare nei confronti dei dipendenti le ritenute di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro. Sono altresì a carico del predetto Servizio T.E.P. e Spese Varie gli adempimenti necessari per determinare gli oneri di cui agli artt. 15, 16 e 17 e risolvere eventuali problematiche inerenti la relativa quantificazione.

Art. 27

La Società Convenzionata si obbliga al trattamento dei dati personali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, e comunque in osservanza del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

La Società Convenzionata ha l'obbligo di adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge, ispirandosi ai principali standard internazionali. Ha l'obbligo, inoltre, di adottare misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.

Art. 28

La Società Convenzionata ha l'obbligo di dare informazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla stessa società finanziaria, sulle condizioni economiche, sulle condizioni generali del contratto e sulle principali clausole contrattuali inerenti i servizi accessori ed i rischi dell'operazione, di far prendere visione al dipendente dello schema contrattuale, dell'avviso e del foglio informativo mediante consegna di copia prima della eventuale stipula del contratto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Art. 29

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della società convenzionata.

Art. 30

Per ogni eventuale controversia tra le parti, derivante dall'applicazione della presente Convenzione Quadro, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Consigliere Delegato

Dottoressa Giovanna MORGILLO

Per la Società Convenzionata

Dott. _____

Roma,